REGOLAMENTO (CEE) N. 1095/80 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 998/80 recante applicazione, alla fine della campagna 1979/1980, di una misura particolare d'intervento sotto forma di magazzinaggio privato per il frumento tenero panificabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 998/80 della Commissione, del 22 aprile 1980 (3), stabilisce che il detentore dispone, al termine dei successivi periodi di magazzinaggio previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, del diritto di vendere all'organismo d'intervento la totalità o parte dei quantitativi che sono stati immagazzinati ;

considerando che, al fine di semplificare la gestione delle misure particolari d'intervento previste nel predetto regolamento, è opportuno determinare un quantitativo minimo al di sotto del quale l'organismo d'intervento non è tenuto ad accettare l'offerta del detentore ; che il regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione, del 20 luglio 1977, recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1543/79 (5), ha fissato, all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, una partita minima di 80 tonnellate, se la misura particolare d'intervento assume la forma di acquisto al prezzo di riferimento ; che è opportuno adottare lo stesso quantitativo minimo per le giacenze offerte all'intervento al termine dei periodi dei contratti di magazzinaggio privato conclusi in applicazione del regolamento (CEE) n. 998/80 ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 998/80 è completato con la seguente frase :

« Tuttavia l'offerta può concernere solamente partite omogenee di almeno 80 tonnellate ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 28 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 107 del 25. 4. 1980, pag. 15.
(4) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26.
(5) GU n. L 187 del 25. 7. 1979, pag. 7.